





In risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-06544 (allegata alla presente) resa l'8 settembre in Commissione Finanze alla Camera, il MEF è ritornato sul tema dei riflessi, in termini di classificazione dei crediti, della **proroga** della moratoria bancaria di cui all'art. 56 del DL 18/2020.

La disposizione, consentiva alle PMI le cui esposizioni non erano già classificate come deteriorate, di **sospendere** il pagamento di capitali e interessi fino al 31 settembre 2020, termine poi spostato una prima volta al 31 dicembre 2020 e una seconda volta al 30 giugno 2021.

Con il decreto "Sostegni-bis" (DL 73/2021 conv. L. 106/2021) la moratoria di cui trattasi è stata prorogata al **31 dicembre 2021**, ma non più su base automatica (era necessario presentare una domanda entro il **15 giugno scorso**) e solo per la quota capitale, non più anche per gli interessi, la cui sospensione era invece possibile in passato.

La circostanza che quest'ultima proroga non sia automatica ha imposto alle banche l'organizzazione dei propri processi per sorreggere l'impatto delle domande presentate, necessaria anche perché, alla luce del quadro regolamentare europeo, la valutazione del **merito** creditizio dei debitori che fruiscono della moratoria non può essere sospesa dagli intermediari ed in base alle linee guida EBA, la "moratoria COVID" non impone automaticamente la classificazione *forborne* dei crediti (cioè quelli che hanno goduto di una concessione e che quindi sono soggetti a un regime particolare di monitoraggio e valutazione) solo se non eccede **9 mesi**, nel cui conteggio, però, **non va computato** il periodo decorrente dalla concessione della moratoria al 30 settembre 2020.

Molte banche hanno in tal senso "avvisato" i propri clienti della necessità chiedere l'adesione della proroga, dando conto anche dell'esigenza di un esame del merito di credito dei richiedenti.

Ciò ha generato un diffuso **allarme** in molte PMI in merito alle conseguenze della richiesta di proroga sulle classificazioni dei crediti da parte degli intermediari finanziari.

Nella sopraccitata risposta il MEF, acquisite adeguate informazioni dalla Banca d'Italia e richiamata la comunicazione da questa diramata l'11 giugno 2021 ha chiarito che:

- la richiesta di proroga della moratoria (e la sua concessione) fino al 31 dicembre 2021 **non produce effetti** ai fini delle classificazioni segnalate in **Centrale** dei rischi;
- la segnalazione in Centrale dei rischi **antecedente** alla richiesta di proroga resta applicabile, senza soluzione di continuità, anche una volta che la proroga della moratoria sia stata concessa;
- nel periodo di durata della moratoria (fino al 31 dicembre 2021, allo stato) i debitori **non** possono essere classificati a "**sofferenza**".

Va peraltro sottolineato che queste asserzioni sono corrette ed esaustive solo con riferimento ai fini degli **obblighi** di segnalazione in Centrale dei rischi da parte delle banche; infatti, rimangono vigenti gli altri **oneri** regolamentari, come quello della valutazione del merito di credito e della classificazione "trasversale" in *forborne* delle esposizioni del debitore che hanno ricevuto concessioni.

Tale specifica classificazione, pur non avendo riflessi sulle segnalazioni in CR, ha conseguenze sui **prenditori**, anche per i crediti in bonis, in quanto impone un periodo di monitoraggio particolarmente intenso per i successivi due anni (tre, nel caso di *forborne* – non *performing*), durante i quali il flusso informativo da parte dei debitori deve essere pressoché costante, possono essere imposti vincoli di utilizzo delle linee di credito o, normalmente, limiti all'accensione di nuovi affidamenti e/o aggravii di costo.

Come evidenziato dalla risposta all'interrogazione parlamentare, infatti, la **richiesta** di proroga della moratoria al 31 dicembre 2021 da parte del debitore non determina automaticamente la classificazione dello stesso in stato di default che però scatterà, per le esposizioni *forborne* in bonis, se il *Net Present Value* (NPV) del finanziamento diminuisce di **oltre l'1%** rispetto al valore precedente alla ristrutturazione. Sembra corretto affermare, quindi, che i tre chiarimenti sopra indicati si riferiscono agli effetti derivanti dalla mera proroga della moratoria COVID che, di per sé, **non** comporta un **deterioramento** del merito di credito il quale, però, dovrà comunque essere oggetto di valutazione da parte degli intermediari finanziari in base al quadro regolamentare al momento vigente.

Da segnalare infine che l'interrogazione parlamentare sollecitava anche una riapertura dei termini per la presentazione delle **istanze** di proroga della moratoria che, tuttavia, non ha trovato alcun riscontro.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.  
Dr. Sergio Mantovani